

Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della Posa di Pavimenti

resp.: S. Lupi
e-mail: sonia.lupi@cpcedilizia.ch

6501 Bellinzona, 3 febbraio 2012

Alle spettabili
imprese nel ramo della posa di pavimenti
in moquette, linoleum, materie plastiche,
parchetto e pavimenti tecnici rialzati
del cantone Ticino

MODIFICHE CONTRATTUALI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

Egregi Signori,

l'Associazione Ticinese Posatori Pavimenti (ATP), l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e UNIA hanno concordato le seguenti disposizioni che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.

Premessa:

Le parti contraenti hanno deciso di non procedere ad adattamenti salariali (aumento generale individuale e aumento dei minimi contrattuali), a favore di una revisione dell'art. 20 del CCL relativo alle indennità trasferte.

La presente circolare riporta pertanto la tabella dei minimi salariali (pto. 3, salari base validi dal 1° gennaio 2012 - invariati rispetto al 2011 -) e riprende integralmente il testo, modificato, dell'art. 20 del CCL valido anch'esso a partire dal 1° gennaio 2012.

1. Validità Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI)

La validità del Contratto Collettivo di Lavoro è prorogata sino al 31 dicembre 2012.

2. Validità decreto d'obbligatorietà Contratto Collettivo di Lavoro

L'istanza di proroga della validità del decreto d'obbligatorietà cantonale, sino al 30 giugno 2013, è stata inoltrata all'Autorità Cantonale per approvazione.

3. Salari base lavoratori e salari base apprendisti (invariati)

Classe salariale	Salario base orario	Salario base mensile
Capo	Fr. 32.95	Fr. 5'803.--
Posatore pavimenti qualificato	Fr. 30.45	Fr. 5'362.--
Posatore pavimenti non qualificato	Fr. 28.70	Fr. 5'050.--
Ausiliario	Fr. 24.95	Fr. 4'389.--

Classe salariale		Salario base mensile
Giovane lavoratore 1° anno (dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell'anno civile successivo)	Fr. 26.10	Fr. 4'595.--
Giovane lavoratore 2° anno (il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio)	Fr. 27.85	Fr. 4'895.--
<u>Apprendista</u>		
1° anno		Fr. 855.--
2° anno		Fr. 1'180.--
3° anno		Fr. 1'715.--


4. Salari mensili

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176.

5. Modifica art. 20 CCL – Indennità di trasferte

- 20.1. A norma degli articoli 327a e 327b del CO i lavoratori dislocati dall'impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.
- 20.1.1. A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, ed in aggiunta a quanto previsto dall'art. 18.3., la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un'indennità di **fr. 20.-- al giorno**. L'indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.
- 20.2. (c.f. art. 13 Ordinanza Legge sul Lavoro 1)
Viene considerata durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro (*sede della ditta o magazzino*) e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro.
- 20.3. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
- 20.4. Trasferte con l'auto privata del lavoratore che superano (andata e ritorno) gli 8 km, sono a carico del datore di lavoro in ragione di fr. 0.70 al km.
- 20.4.1. L'utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente colleghi di lavoro.

Come al solito siamo a vostra disposizione per fornirvi i chiarimenti necessari ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente:

P. Locatelli